



Donazioni informali tra genitori e figli senza tassazione

Cassazione. Sciolti i dubbi sulle liberalità indirette: se non c'è obbligo di registrazione viene meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta

Angelo Busani

Donazioni informali (il genitore dà denaro al figlio) e donazioni indirette (il genitore paga la casa del figlio) senza imposta perché non c'è obbligo di registrazione. La tassazione scatta infatti solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.

È questa la rilevante decisione assunta dalla Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 7442 depositata ieri, dalla quale esce malconcia la circolare 30/2015 delle Entrate, qualificata come «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta» nella parte in cui genericamente (ma seccamente) asserisce che l'imposta di donazione si applica alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)».

La decisione muove dal Testo unico dell'imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell'imposta sulle donazioni in talune fatti-

specie di donazione indiretta (vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall'acquirente), dopo aver, però, esordito sancendo che resta «ferma l'applicazione dell'imposta» sulle donazioni «anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione».

Da questi dati la Cassazione deduce che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell'imposta di donazione solo se risulta «da atti soggetti alla registrazione».

Ne consegue, dunque, che, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione «volontaria» della donazione stessa o che la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia «confessata» dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario.

La Suprema Corte sconfessa la posizione dell'agenzia delle Entrate

Posta questa linea di confine tra donazioni indirette risultanti o meno da atti soggetti a registrazione, resta il tema se, per la donazione indiretta risultante «da atti soggetti alla registrazione» sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione dell'atto in questione anche come donazione.

La Cassazione risponde negativamente osservando che, quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, enuncia i due principi già sopra accennati: la «facoltà» del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il «potere» dell'amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto ricorrere di due presupposti: quando l'esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti di accertamento tributario.

Se, dunque, il «potere» dell'amministrazione finanziaria di accertare donazioni indirette si ha solo al ricorrere dei predetti due presupposti, evidentemente non vi è un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le differenze. La sentenza 7442/2024 della Cassazione precisa i confini e le caratteristiche delle donazioni informali e indirette

In pratica, l'imposta scatta solo se chi dona «confessa» con atto scritto il passaggio di denaro

Le liberalità rientrano in gioco al momento della successione

Gli aspetti civilistici

Occorre tenere conto del patrimonio trasferito in vita dal defunto

Angelo Busani

Donazioni formali, donazioni informali, donazioni indirette. Si tratta di un rompicapo solo apparente perché, usando una semplice chiave di lettura, divengono concetti di non difficile gestione.

La donazione formale è quella che si firma in uno studio notarile. Se stipulata tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli (o nipoti), è tassata con l'aliquota del 4 per cento per il valore eccedente un milione di euro.

Si ha invece una donazione indiretta in ogni caso in cui si raggiunge, con un atto diverso da una donazione, lo stesso risultato di una donazione: una persona incrementa il suo patrimonio a fronte del fatto che un'altra persona, per spirito di liberalità, diminuisce il proprio patrimonio. Si pensi al genitore che paga il prezzo di una casa intestata al figlio.

Un sottoinsieme della donazione indiretta si ha in tutti quei casi in cui, denominati donazione informale, una persona, animata da spirito di liberalità, arricchisce un'altra persona compiendo non un'attività giuridica, ma un'attività materiale: ad esempio, consegnando al donatario del denaro contante o un assegno a lui intestato affinché lo incassi sul suo conto corrente oppure incrementando il valore del fondo al-

trui con manutenzioni, ristrutturazioni, costruzioni o piantagioni.

Dell'applicabilità dell'imposta di donazione a donazioni indirette e donazioni informali si è dunque occupata la Cassazione con la sentenza 7442/2024 commentata qui a fianco, tracciando la linea di confine tra donazioni tassate e non tassate.

Altro è il discorso civilistico: sotto qualunque forma una donazione sia effettuata (il caso classico è quella realizzata mediante una polizza di assicurazione sulla vita), le conseguenze sono in ogni caso le medesime:

1 la donazione è rilevante ai fini della collazione: significa che quando c'è - come di solito accade - una comunione ereditaria tra i più prossimi congiunti del defunto, quelli che hanno ricevuto donazioni devono «rimetterle sul tavolo» affinché nella divisione si tenga conto anche di esse;

2 la donazione è rilevante ai fini del calcolo della quota di legittima, vale a dire la parte del patrimonio del defunto che necessariamente deve essere lasciata ai suoi stretti familiari (detti legittimari), considerando sia le donazioni dal medesimo disposte durante la sua vita, sia il patrimonio di cui egli risultò titolare al momento del decesso.

Se, dunque, mediante una donazione, taluno dei legittimari non riceve quanto gli è dovuto, costui può recuperare ciò che gli spetta: anzitutto rivolgendosi le sue pretese verso la massa ereditaria; e, se non basta, impugnando le donazioni, iniziando da quella di data più recente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FALCONERI

FALCONERI.COM